



COMUNE DI MONTE CREMASCO  
Provincia di Cremona  
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma n° 12  
☒ 26010 – Monte Cremasco CR

☎ 0373/791121-792488 - Fax 0373/791635  
e-mail: [polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it](mailto:polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it)

R. O. Nr. <b>32/2021</b> Data <b>25/10/2021</b>	<b>O G G E T T O</b>	<b>Disciplina della circolazione stradale</b>
Prot. <i>9142</i>		<b>Installazione di n° 1 rallentatore di velocità del tipo dossi artificiali e istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nella Via Santi Nazario e Celso tra il civico 17 e il civico 27</b> <b>Installazione di n° 1 rallentatore di velocità del tipo dossi artificiali e istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nella Via Santi Nazario e Celso tra il civico 3 e il civico 5</b> <b>Installazione di n° 1 rallentatore di velocità del tipo dossi artificiali e istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nella Piazza Vittorio Emanuele III° in prossimità del civico 1</b>

## IL SINDACO

**PREMESSO** che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;

**VISTE** le segnalazioni dei residenti della Via Santi Nazario e Celso e Piazza Vittorio Emanuele III°, in ordine al posizionamento di dossi artificiali rallentatori di velocità, al fine di aumentare le condizioni di sicurezza della strada in oggetto in quanto lamentano l'elevata velocità dei veicoli che transitano su detta via;

**RITENUTO** opportuno intervenire mediante idonei provvedimenti di viabilità, per soddisfare le richieste anzidette, ed aumentare la sicurezza dei cittadini;

**ACCERTATO** che le vie sopracitate, sono sprovviste di marciapiede e che vi sono numerosi accessi alle abitazioni sia carrabili che pedonali e che su dette vie insistono oltre che numerose attività commerciali anche l'oratorio e la Chiesa Parrocchiale;

**RITENUTO** opportuno regolamentare la velocità dei veicoli mediante l'istituzione del limite a 30 km/h e posizionare dei rallentatori di velocità nel tratto di strada in oggetto al fine di rendere più sicuro il transito dei pedoni, anche in considerazione del fatto che nel tratto di strada in questione

insistono abitazioni e area verde frequentata bambini, che durante l'anno attraggono numerose persone di persone;

**RITENUTO** quindi, aderire alle richieste dei cittadini per una maggiore tutela e per il miglioramento della sicurezza lungo le predette strade, al fine di eliminare il pericolo per l'incolumità pubblica dei cittadini residenti, ed alla circolazione, in considerazione della velocità di percorrenza, mediante l'installazione di idonei sistemi, conformi alle specifiche previste dalla normativa vigente, finalizzati a costringere in maniera permanente i conducenti a rallentare, non essendo sufficienti ad oggi la segnaletica stradale e il buon senso civico;

**VISTO** l'art. 179 c. 5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, il quale dispone che "i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc..."; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati e ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

**VISTO** il c. 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere "posti in opera previa ordinanza dell'Ente proprietario della strada che determina il tipo e l'ubicazione".

**RITENUTO** necessario, per quanto sopra esposto, adottare gli opportuni provvedimenti, in relazione alle caratteristiche della Strada ed alle esigenze dei pedoni e residenti, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, mediante la collocazione di rallentatori di velocità conformi alle specifiche del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 179, comma 6° lettera C) (per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.);

**VISTO** il D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" ed in particolare l'art. 179 a titolo Rallentatori di velocità;

**VISTO** il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

I seguenti provvedimenti:

- L'istituzione sulle Vie Santi Nazario e Celso tra il civico 17 e il civico 27, Santi Nazario e Celso tra il civico 3 e il civico 5, Piazza Vittorio Emanuele III° in prossimità del civico 1, il limite massimo di velocità a 30 km/h;
- L'installazione di nr. 3 rallentatore di velocità del tipo dossi artificiali predisposti in opera di larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm sulle così dislocati: nr. 1 sulla Via Santi Nazario e Celso tra il civico 17 e il civico 27, nr. 1 sulla Via Santi Nazario e Celso tra il civico 3 e il civico 5, nr. 1 in Piazza Vittorio Emanuele III° in prossimità del civico 1;
- Per il suo presegnalamento deve essere posizionata, a una distanza di almeno 20 mt prima del dosso, in entrambi i sensi di marcia, la seguente segnaletica stradale: cartello Fig. II 2 art. 85 (dosso) e cartello Fig. II 2 art. 50 del D.P.R. 495/1992 (limite di velocità 30 Km/h), installati su un unico palo;

## AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

## DISPONE

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante [pubblicazione all'Albo Pretorio](#) e nelle forme e nei termini di legge, [pubblicazione sull'App "ComuneInforma"](#) e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco [polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it](mailto:polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it);
- Stazione Carabinieri di Pandino [stcr129280@carabinieri.it](mailto:stcr129280@carabinieri.it);

Dalla Residenza Municipale li, 25/10/2021



Il Sindaco  
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini